

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEI DIPLOMI RELATIVI
AI TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI RILASCIATI DALL'UNIVERSITÀ DI
PAVIA E DEI RELATIVI SERVIZI ACCESSORI
CIG xxxxxxxx

Art. 1 – Oggetto.

Il presente Capitolato disciplina il servizio di stampa dei diplomi relativi ai titoli di studio universitari rilasciati dall'Università di Pavia e dei relativi servizi accessori, quali la fornitura dei contenitori tubolari e la spedizione dei materiali presso gli uffici dell'Ateneo.

Tale servizio è teso a garantire ai propri studenti il rilascio di diplomi aventi le caratteristiche tecniche ed estetiche descritte in dettaglio nel successivo art. 3 del presente documento e conformi ai modelli degli impianti di stampa forniti dall'Università stessa (come da manuale di brand identity di Ateneo) e allegati al presente documento¹. Le prestazioni richieste nel successivo art. 3 sono da intendersi comprensive dell'espletamento di tutte le attività propedeutiche e funzionali al servizio in oggetto.

Per ciascuna tipologia di titolo di studio e modello, sono state indicate le quantità annue che si presumono essere necessarie. Tali quantità annue, riferite per ciascuna tipologia di titolo di studio, sono da intendersi puramente indicative essendo basate su una stima storica che potrà essere soggetta a variazioni in diminuzione o in aumento sulla base del concreto fabbisogno dell'Università, entro il totale complessivo delle stampe richieste indicato sul triennio e nell'eventuale applicazione dei limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

Per i diplomi di titoli congiunti, verranno forniti dall'Università i modelli che riporteranno i loghi delle istituzioni coinvolte che l'Appaltatore, senza ulteriori costi per l'Università, si impegna a stampare.

L'Università si riserva in corso d'opera di fornire eventuali ulteriori modelli per sopravvenute esigenze derivanti da nuove istituzioni di corsi di studio, sempre da intendersi computati nel totale complessivo della fornitura indicato.

Il servizio di stampa sarà realizzato mediante consegne frazionate e periodiche aventi a oggetto le quantità e le tipologie/modelli di diplomi che saranno richieste di volta in volta dall'Università.

Le prestazioni richieste dovranno essere svolte sotto la direzione e il controllo dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti ovvero dai Servizi e degli uffici amministrativi dell'Ateneo da quest'ultima specificamente indicati.

Il presente Capitolato sarà parte integrante e inscindibile del contratto.

I Servizi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato e nel Contratto. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore impiantistico cui i Servizi appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.

Art. 2 - Durata e importo del contratto

Il contratto oggetto del presente affidamento decorre dalla data di stipula e ha durata di 3 anni.

L'importo oggetto dell'affidamento non potrà essere superiore a **€ 392.523,55** (al netto dell'IVA).

L'importo è presunto e non garantito, indicativo e non impegnativo per l'Ateneo poiché dipende dal numero di laureati. In corso di esecuzione, il pagamento sarà effettuato a misura e a consuntivo

¹ I modelli allegati al presente documento sono da intendersi esemplificativi. I modelli completi di firma e logo dell'Università saranno forniti al vincitore.

sulla base della tipologia e del numero effettivo di pergamene e servizi richiesti ed effettuati, applicando lo sconto offerto in sede di gara ai prezzi unitari di cui all'allegato n.2 (piano costi).

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (D.U.V.R.I.) e s.m.i. Pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenze è pari a zero.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento della prestazione prevista oggetto dell'appalto, ivi incluse le attività propedeutiche e i relativi servizi accessori, ossia la fornitura dei materiali di stampa, dei contenitori tubolari dei diplomi e la spedizione di tutto il materiale presso la sede dell'Università di Pavia, gli eventuali oneri derivanti dalla normativa vigente nonché tutto quanto riportato all'art. 3 del presente documento.

In virtù di quanto previsto dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 36/2023, le variazioni del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto all'importo complessivo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% della variazione stessa.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi indicati nel presente articolo si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo elaborati e pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Art. 3 – Prestazioni richieste

Le quantità annue delle stampe stimate per ciascuna tipologia di titolo di studio rilasciato dall'Università di Pavia, suddivise in base alle differenti tipologie di diploma e modelli, sono riportate nell'Allegato 2 al presente documento. Le quantità indicate per singolo anno e singolo modello non sono da intendersi vincolanti, ma presunte e non garantite: l'Università, infatti, potrà decidere di aumentare o diminuire la quantità in base alle effettive esigenze, come riportato all'art. 1 del presente documento.

La prestazione include le seguenti forniture, con le relative caratteristiche generali comuni a tutti i diplomi e modelli, salvo ove diversamente specificato:

- Fornitura carta pergamena per diplomi con le seguenti caratteristiche: Carta Dali, marca Cordenons, colore "Bianco neve", peso gr. 160, dimensioni cm. 32 x 44,5. L'Appaltatore deve apporre su ogni diploma (ad eccezione del Modello 10 relativo agli Esami di stato) i timbri dell'Università, mediante stampa a secco con punzoni "Lotharius Augustus" e "Galeatius Vicecomes" (il modello dei punzoni da riadattare sarà reso disponibile dall'Università). La carta pergamena relativa agli Esami di stato viene fornita direttamente dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
- Stampa diplomi a 4/0 colori di quadricromia in digitale da file con le seguenti proprietà: Versione pdf 1.4 (Acrobat 5.x) - Dimensioni pagina: 420 x 297 mm - Font: Garamond (Sottoinsieme incorporato) Tipo TrueType (CID) - Garamond-Bold (Sottoinsieme incorporato) Tipo TrueType (CID);
- Fornitura contenitori tubolari per diplomi pergamene misure cm. 35,5 di altezza per cm. 6,5 di diametro (formato utile interno altezza 34 cm.), in cartone duro rivestito di materiale similpelle colore rosso (vd manuale brand identity - Allegato 1) con stampa a caldo dello stemma/logo dell'Università di Pavia in colore oro di cm. 3 di diametro e scritta in colore oro "UNIVERSITÀ DI PAVIA" dell'altezza di cm.0,5; interno spiralato bianco, fondo e tappo

bordato con disco di cartone accoppiato e applicato con risvolto interno del materiale di rivestimento in similpelle di almeno cm. 3; coperchio piatto a cappelliera 70 – 73 x 90 mm. con disco in cartone accoppiato – rimboccato di 1 cm;

- spedizione del materiale (diplomi e relativi contenitori tubolari) presso la sede dell'Università, agli indirizzi degli uffici di riferimento riportati in Allegato 1, secondo i seguenti termini:
 - cinque (5) giorni lavorativi per la preparazione delle bozze e invio agli uffici dalla data di invio dei dati da parte degli Uffici;
 - le strutture universitarie pertinenti si impegnano a verificare e fornire riscontro entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione delle bozze. Qualora le bozze non risultassero corrette, le bozze rettifiche devono essere inviate agli uffici entro tre (3) giorni lavorativi dalla data del riscontro da parte delle strutture universitarie;
 - otto (8) giorni lavorativi per la consegna delle pergamene stampate a decorrere dal giorno di riscontro delle bozze;
- scarico e facchinaggio dei contenitori tubolari presso il deposito di stoccaggio indicato dall'Università.

L'Università verificherà le pergamene stampate nonché i contenitori tubolari entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione, ovvero dieci (10) giorni lavorativi per i modelli riferiti al Post laurea (Master, Scuole di specializzazione delle professioni legali, abilitazioni, abilitazioni post laurea, Scuole di specializzazione). Nel caso di diplomi che debbano essere sostituiti in quanto contenenti difetti o anomalie, l'appaltatore è tenuto alla nuova consegna entro cinque (5) giorni lavorativi dalla ricezione dei dati rettificati. Ogni consegna dovrà essere accompagnata dal relativo documento di trasporto. Nel caso in cui l'Appaltatore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione dei diplomi contestati nei tempi suddetti, l'Università procede direttamente al loro rifacimento, addebitando all'Appaltatore la penale prevista all'articolo 11. Le spedizioni seguiranno le seguenti tempistiche:

- per i modelli relativi ai corsi di laurea si prevede la stampa nel mese di maggio, a cui possono seguire ristampe di piccole quantità con cadenza mensile solo se necessario;
- per i modelli relativi ai corsi post laurea e Scuole di specializzazione, sono richieste stampe in due tranches nei periodi giugno/luglio e settembre/ottobre, a cui possono seguire stampe a cadenza mensile numericamente minori;
- per i modelli riferiti ai dottorati di ricerca, sono previste stampe in unica tranche nel periodo gennaio-febbraio, cui possono seguire stampe a cadenza mensile numericamente minori;
- per i contenitori tubolari, si prevede l'invio in due momenti l'anno: una prima consegna, di quantità maggiore, nel mese di maggio, a copertura del fabbisogno previsto per le stampe dei diplomi dei corsi di laurea e di una prima quota di diplomi di master, ed una residuale, di quantità inferiore, nel mese di settembre di ogni anno.

Le spedizioni delle pergamene potranno avere cadenza mensile, in unica spedizione, a seconda delle esigenze espresse dagli uffici dell'Amministrazione, senza limite di quantitativi minimi.

La prestazione si intende comprensiva di tutti gli oneri relativi al trasporto (ivi incluso il ritiro presso la sede universitaria del supporto cartaceo relativo ai diplomi di abilitazione - Esami di stato - forniti dal Ministero), imballo, facchinaggio all'interno degli spazi dell'Università, i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi degli oneri assicurativi ed eventuali spese di trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, richieste di permessi ZTL al Comune di Pavia, nonché ogni attività che si renda necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste e di tutte le attività propedeutiche e legate all'erogazione del servizio in oggetto.

L'avvenuta consegna dei diplomi e dei relativi contenitori tubolari deve avere riscontro nel documento di trasporto che verrà consegnato alla struttura universitaria ordinante. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare:

- Numero di riferimento e data dell'ordine;
- Luogo di consegna;
- Elenco dettagliato del materiale consegnato;
- Riferimento della persona dell'Ufficio che ha effettuato la richiesta e che riceve l'ordine.

Il fornitore deve preventivamente comunicare almeno tre giorni lavorativi precedenti il giorno e l'orario di consegna della merce, specificando la tipologia di mezzo.

Ogni modello avrà già in sé tutti gli elementi necessari alla stampa, inclusa la firma o le firme dei Rettori coinvolti nel corso di studi. Qualora non fosse presente la firma grafica del Rettore o dei Rettori coinvolti, l'Ateneo procederà autonomamente alla firma olografa della pergamena fisica. Tali modelli potranno subire integrazioni dovute all'attivazione di nuovi corsi di studio, come riportato all'art. 1 del presente documento.

Gli errori di scrittura dovranno essere contenuti entro l'1%, ad eccezione del Modello 10 relativo agli Esami di stato, il cui margine di errore deve essere inferiore al 5%.

L'Appaltatore riceverà dall'Università la mail di disponibilità dei dati in formato elettronico, (cartelle di lavoro contenenti pergamene in formato pdf/A oppure file excel con i dati dei laureati e modello pergamena sulla base del quale creare l'abbinamento, esclusivamente tramite sistema informatico di condivisione dati approvato dall'Ateneo attraverso apposita interfaccia da remoto).

L'Appaltatore invierà inoltre dei "report" dettagliati sulle commesse, per ogni lotto prodotto, contenenti tutte le informazioni utili all'espletamento del servizio che l'Ateneo riterrà necessarie.

Il file "report" dovrà essere leggibile con qualsiasi sistema operativo in uso presso l'Ateneo.

Tutte le correzioni dei testi prodotti per ogni singolo diploma non imputabili ad errori dell'Università saranno a carico dell'Appaltatore senza costi aggiuntivi per l'Ateneo.

L'appaltatore deve inoltre provvedere, a propria cura e spese, alle seguenti ulteriori prestazioni:

- garantire la sicurezza della conservazione dei titoli di studio universitari che sono stati stampati e non ancora consegnati, nonché delle firme originali;
- distruggere i residui di lavorazione;
- garantire la sicurezza all'Università delle copie dei titoli stampati su supporto digitale in formato PDF/A;
- provvedere al ritiro e alla successiva sostituzione e spedizione dei diplomi che presentino difetti anomalie non imputabili all'Università, entro cinque (5) giorni lavorativi dalla segnalazione del difetto o dell'anomalia, senza alcun onere a carico dell'Università;
- consegnare all'Università, al termine del rapporto contrattuale, i punzoni per la stampa a secco raffiguranti le immagini di "Lotharius Augustus" e "Galeatius Vicecomes" utilizzati per conto dell'Università;
- manlevare l'Università dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente Capitolato, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- comunicare tempestivamente all'Università il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle autorizzazioni di legge abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto rilasciate dalle competenti autorità amministrative;
- avvalersi, nell'esecuzione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere ai locali dell'Università nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura e onere dell'Appaltatore stesso verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure;
- garantire e comunicare all'Università misure tecniche e organizzative adottate per assicurare il corretto funzionamento e la continuità del servizio in oggetto al verificarsi di eventi o condizioni che provochino, o possano provocare, indisponibilità prolungate;
- adeguare/creare ex novo i punzoni "Lotharius Augustus" e "Galeatius Vicecomes" da apporre a secco sui diplomi, sulla base del modello fornito dall'Università;

- farsi carico di tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione in sicurezza delle forniture.

L'Appaltatore sarà nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, "Responsabile del trattamento dei dati personali" per il trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza nell'ambito delle attività previste dal presente Capitolato.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, deve nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività connessa al servizio, a garanzia della regolarità dell'esecuzione. Il nominativo e i riferimenti del Referente dovranno essere comunicati al Direttore dell'Esecuzione entro cinque (5) giorni prima dell'avvio del servizio.

L'Università di Pavia si rivolgerà direttamente al Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'Appaltatore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'Università di Pavia dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore. In caso di impedimento del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia al Direttore dell'Esecuzione del contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

Gli allegati al presente documento, ivi inclusi i modelli dei diplomi, costituiscono parte integrante del capitolato.

Il servizio richiesto dovrà essere svolto dall'Appaltatore a regola d'arte con organizzazione a proprio carico e gestione a proprio rischio.

La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, nonché in generale del presente capitolato.

Art. 4 - Regime dei pagamenti

Il pagamento del corrispettivo richiesto avverrà in rate trimestrali posticipate, previa emissione da parte dell'Appaltatore della fattura elettronica.

Il pagamento sarà effettuato a misura e a consuntivo sulla base delle pergamene e dei servizi effettivamente richiesti ed effettuati.

Il Codice univoco ufficio (IPA) assegnato alla struttura è il seguente: _____.

Le fatture, devono inoltre riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG), gli estremi della Determinazione del Direttore Generale di aggiudicazione del servizio e il numero dell'impegno di spesa, nonché le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Trovano applicazione le disposizioni in materia di split payment.

I pagamenti saranno effettuati dall'Università degli Studi di Pavia, entro 30 giorni dal ricevimento di fattura, previa acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva regolare.

Nel caso di DURC irregolare trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia di intervento sostitutivo.

L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n.136/2010 e s.m.i.

In caso di ritardo nel pagamento dipendente da causa non imputabile all'Università non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l'eventuale maggior danno subito dall'Appaltatore. Si considera causa di inadempimento non imputabile all'Amministrazione anche il superamento della soglia bimestrale di prelevamento dei fondi della Tesoreria Statale, nonché l'obbligo di rispetto dei limiti del fabbisogno statale ai sensi della normativa vigente in materia.

L'Università comunicherà all'Appaltatore l'impossibilità di effettuare il pagamento nei termini e

segnalerà altresì il nuovo termine entro cui si renderà solvibile, che comunque non potrà superare i 30 giorni dalla predetta comunicazione.

L'Università, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 t.v., per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia Entrate-Riscossioni (ex Equitalia S.p.A.) comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

In conformità al disposto normativo di cui all'art. 125, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, sul valore del contratto di appalto relativo alla quota a corpo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettiva data di inizio del servizio, ovvero a seguito della sottoscrizione del verbale di consegna in via d'urgenza delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art.5 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. I pagamenti saranno effettuati tramite l'Istituto Cassiere dell'Università (Banca Popolare di Sondrio), mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale indicato dall'Appaltatore e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese comunicano alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art.6 – Oneri dell'Appaltatore in materia di tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è direttamente responsabile dell'organizzazione del lavoro dei propri dipendenti occupati nei servizi oggetto dell'appalto ed è obbligato ad attuare nei loro confronti – ovvero nei confronti dei prestatori ad essi equiparati – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle norme di settore, dai contratti collettivi e dagli accordi integrativi territoriali di categoria, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro Contratto collettivo applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore o si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla stipulazione del Contratto successivo.

Il CCNL applicato e il livello di trattamento economico del personale dovranno essere coerenti con l'oggetto dell'appalto. Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L'Appaltatore si impegna a esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

L'Appaltatore dovrà altresì applicare nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del contratto tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi previsti per le imprese della categoria.

Art.7 - Obblighi, responsabilità ed oneri della stazione appaltante

L'Amministrazione Universitaria si avvale dell'Aggiudicatario per la gestione dei Servizi affidati. Restano inoltre carico dell'Università:

- compiti di indirizzo, verifica e controllo sul corretto svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento;
- compito di monitorare costantemente il funzionamento complessivo del progetto e l'andamento delle attività e la qualità dei servizi erogati;
- nomina di un responsabile del servizio, di un proprio Referente gestionale e del DEC;
- erogazione del corrispettivo previsto secondo quanto indicate al precedente art. 4.

Art.8 - Responsabilità in caso di infortuni e danni. Copertura rischi tramite polizza R.C.T.

L'appaltatore dichiara e garantisce che è in grado di fornire le prestazioni oggetto del presente Capitolato e che gli stessi saranno effettuati a regola d'arte, conformemente a tutte le leggi e i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi.

Con la stipula del contratto, l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e/o danni provocati a persone e/o cose dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

A tal fine l'Appaltatore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto. La predetta copertura assicurativa potrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali, che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto.

Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)

L'Ente nominerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

L'articolo 31 dell'allegato II.14. al D.lgs 36/2023, enuncia in linea generale i compiti del Direttore

dell'Esecuzione (DEC), individuandoli nel coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione. Salvo diverse disposizioni, l'Università, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività del contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'aggiudicatario, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti Uffici dell'Università, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Università, nonché di procedere a verifiche di conformità in corso di esecuzione.

Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali di cui punto 14 del Capitolato ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi previsti infra.

Art. 10 - Variazioni contrattuali e delle prestazioni richieste

L'Amministrazione, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 120 del Codice può introdurre variazioni contrattuali e delle prestazioni richieste previa autorizzazione del RUP e su richiesta del DEC.

In analogia a quanto disposto dall'art. 120, comma 2, del Nuovo codice dei contratti, nei casi previsti dal comma 1, lett. b) e c), contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'aggiudicatario se non sia stata approvata dal RUP.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

L'art. 6 dell'allegato II.14 al nuovo codice dei contratti ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art. 12 - Forza maggiore

Nel caso di sospensione del servizio, determinata da causa di forza maggiore, in nessun modo

imputabile a responsabilità, diretta o indiretta, dell'Appaltatore, qualora detta sospensione sia comunicata e giustificata anticipatamente all'Università dando prova dell'impossibilità dell'esecuzione del servizio, non si procederà all'applicazione di penali in capo all'Appaltatore. In ogni caso l'Università non sarà tenuta a pagare quanto corrisponde al valore del mancato servizio in ragione del periodo di sospensione.

Art. 13 – Sicurezza

L'Appaltatore è tenuto al rispetto del D.Lgs. n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.

Nell'appalto in oggetto sussistono rischi da interferenze che non richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto alle misure di sicurezza, a carico dell'impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d'asta non sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.

Ai sensi dell'art. 26, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n.81/2008, l'Università di Pavia provvederà a fornire all'appaltatore informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all'attività dell'Ateneo, che lo stesso dovrà sottoscrivere per presa visione.

Art. 14 – Inadempimenti contrattuali e penali

Sono previste specifiche penali (pari all'uno per mille rispetto all'ammontare netto del contratto) in caso di mancata o ritardata esecuzione di attività espressamente prevista dal presente Capitolato speciale, anche qualora il disservizio sia causato da spedizionieri terzi ai quali l'appaltatore si affidi. L'Università si riserva di applicare la penale di € 50,00 per ogni diploma consegnato oltre i termini temporali previsti dall'articolo 3.

Nel caso in cui l'Appaltatore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione dei diplomi contestati per errore di stampa nei tempi suddetti, l'Università può procedere direttamente al rifacimento dei diplomi contestati, addebitando all'Appaltatore la penale di € 25,00 per ogni diploma.

Nel caso in cui l'importo delle penalità comminate sia superiore al dieci per cento dell'importo annuo contrattuale l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1456 cc..

L'applicazione delle penalità deve essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza a firma del DEC e trasmessa a mezzo PEC all'Aggiudicatario per le sue eventuali controdeduzioni, da rendersi in ogni caso entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non possano essere accolte, l'Università provvederà ad applicare le penalità.

In caso di permanenza dell'inadempienza il DEC ha facoltà di ordinarne l'esecuzione d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno e a spese dell'Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni arrecati all'Università o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

In caso di mancato versamento delle penali comminate, decorso il termine di dieci giorni naturali, successivi e continui dalla comunicazione dell'infrazione da parte dell'Amministrazione, quest'ultima potrà provvedere a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle fatture ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

In tale ultimo caso, l'Appaltatore dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

In ogni caso, l'Università si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese della ditta aggiudicataria.

Art.15 – Risoluzione

La Stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del D. Lgs 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

La stazione appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D. Lgs 36/2023.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

Il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'esecuzione o il completamento del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in

sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario Aggiudicatario.

Art. 16 – Recesso

Ai sensi e per gli effetti dell'art.123, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'art.11 dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Ai sensi del D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, della L. 135/2012, è diritto del Committente, per tutto il periodo di decorrenza del contratto stesso, nonché per le eventuali e successive proroghe, risolvere il contratto in essere nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggiore vantaggio economico per il servizio oggetto del presente contratto. Nel caso suddetto è facoltà del Committente richiedere al contraente un adeguamento ai suddetti corrispettivi Consip o delle centrali di committenza regionali.

Art.17 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

L'Ente procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertata la sussistenza, nel corso della vigenza contrattuale, dei motivi di esclusione previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. L'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art.18 - Esecuzione del servizio nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023, e fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del precitato articolo, in caso di fallimento, di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Università interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'affidamento.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 19 – Subappalto

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o

lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, qualora all'atto dell'offerta l'aggiudicatario abbia indicato i servizi e le o parti di servizi che intende subappaltare.

Inoltre l'appaltatore dovrà provvedere al deposito, presso la Stazione appaltante:

- 1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
- 2) l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- 3) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

L'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, dovrà trasmettere alla Stazione appaltante:

- 1) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di ordine speciali di cui agli articoli 100 e 103 del D.Lgs. 36/2023;

Nei confronti del subappaltatore non dovrà sussistere, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; resta fermo che, ai sensi, dello stesso D. Lgs. n. 159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate, del citato D. Lgs. n. 159/2011.

Il subappalto devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Nuovo Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative

alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

b) l'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, così come previsto dall'art. 119, comma 6 del Nuovo Codice dei Contratti.

Art. 20 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del Nuovo Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata secondo le modalità di cui all'articolo 106 del Nuovo codice dei contratti. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 del succitato articolo 106. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante ha diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato

disposto dei commi 1 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 6, del Nuovo Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 21 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso di validità del contratto che verrà stipulato fra l'impresa aggiudicataria e l'Amministrazione universitaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.

E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art.22 - Codice di comportamento

L'Aggiudicatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del Codice di Comportamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Art. 22 - Oneri e spese contrattuali

Le spese di bollo, di registrazione, e ogni altra spesa accessoria inerente al contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione Appaltante, sono a completo carico della Ditta Aggiudicataria.

Il valore dell'imposta di bollo è determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 al D.lgs. n. 36/2023 e, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ammonta ad € 120,00. L'imposta di bollo è stata assolta dall'appaltatore con modalità telematiche utilizzando il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide), la cui copia è stata trasmessa all'Università.

Art. 23 – Vigilanza e controlli

L'Università ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e a tal fine l'Appaltatore è tenuto a seguire le disposizioni di carattere generale e operative impartite dal Referente individuato dall'Università incaricato di effettuare la vigilanza.

Art. 24- Protocollo di legalità

L'Appaltatore prende atto che l'Università di Pavia, in data 26/11/2014, ha sottoscritto con la Prefettura di Pavia il Protocollo di legalità sulla prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, consultabile al link http://www-bandi.unipv.it/wp-content/uploads/2018/07/PROT_LEGALITAALL.pdf e ne accetta incondizionatamente i relativi contenuti.

La violazione delle clausole ivi contenute costituisce causa di risoluzione del contratto ex art.1456 c.c.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al Codice civile, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.,